Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore STELLA GIOVANNI

Seduta del 20/06/2019

FATTO

La parte ricorrente, titolare di 2 buoni fruttiferi postali serie Q/P, contesta il mancato rispetto da parte dell'intermediario dei rendimenti indicati nel retro dei titoli con riguardo ai tassi previsti dal 21° al 30° anno.

In particolare il ricorrente, intestatario di n. 2 buoni fruttiferi postali serie Q/P da £ 1.000.000 cadauno (cfr. all.ti 1 e 2 al ricorso), espone quanto segue:

- ha richiesto la liquidazione degli anzidetti buoni rispettivamente in data 31/01/2017 e in data 17/06/2017, incassando complessivi € 6.433,00 per ciascuno di essi (cfr. all.ti 3 e 4 al ricorso);

- con comunicazione del 30/08/2017 (cfr. all. 5 al ricorso), mai riscontrata dall'intermediario, ha contestato l'importo liquidato, rilevando che sul verso degli anzidetti titoli è apposto un timbro riportante i tassi della serie Q e la scritta "*più £ 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione*";

- sulla scorta della sentenza della Corte di Cassazione n. 13979/2007, le condizioni cartolari prevalgono su quelle previste dal Decreto Ministeriale collegato;

- pertanto, mentre è legittimo che l'intermediario abbia pagato interessi per i primi 20 anni applicando i tassi della serie Q riportati dal timbro (e non quelli della serie P riportati a

stampa), per gli anni dal 21° al 30° l'unica indicazione offerta al cliente era proprio la scritta sopra indicata.

Ciò esposto, il cliente domanda il pagamento della differenza tra quanto liquidato, per ciascun buono, dall'intermediario e quanto dovuto.

L'intermediario, costituitosi, contro deduce come segue:

- i buoni in questione sono costituiti, come previsto dall'art. 5 del DM 13.06.1986, dal cartaceo della precedente serie P, sui quali sono stati apposti, sul fronte, un timbro con la dicitura "*Serie Q/P*" e, sul retro, un timbro recante (oltre al riferimento alla Serie Q/P) la misura dei nuovi tassi di interesse come indicati nella tabella allegata al DM;

- il DM ha infatti stabilito i nuovi tassi sino al 20° anno perché, per il resto, la disciplina non era mutata: in particolare, per il periodo dal 21° al 30° anno, continuava ad essere prevista la corresponsione, per ogni bimestre, dell'importo risultante dall'applicazione dell'interesse semplice sul tasso massimo raggiunto e, cioè, del 12%, come indicato nel DM e nel timbro;

- alla scadenza, è stato corrisposto al sottoscrittore esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del DM sopra riportato (ed indicato nelle tabelle allegate al detto DM), ovvero: sino al 20° anno gli interessi composti calcolati ai tassi indicati dal DM e dal timbro sul retro dei buoni e, per il periodo dal 21° al 30° anno, l'importo, calcolato per ogni bimestre, nella misura dell'interesse (semplice) sul tasso massimo raggiunto e cioè del 12%;

- in ogni caso, il contenuto del DM era conosciuto, o avrebbe dovuto esserlo, da parte del sottoscrittore;

- ragionando diversamente, si dovrebbero applicare esclusivamente gli elementi economici formalmente e letteralmente rinvenibili sul titolo originario, con la conseguenza che il cliente non avrebbe comunque diritto a vedersi riconosciuto l'interesse composto per il periodo dal 1° al 20° anno previsto per i buoni della Serie Q, ma soltanto l'interesse semplice;

- in conclusione, non deve quindi ritenersi applicabile il principio del "legittimo affidamento" del cliente a vedersi riconosciuta la somma riportata nella tabella presente sui buoni Serie Q/P in discussione (ossia la tabella sotto i timbri correttivi) poiché detto rendimento (previsto per la Serie P) era stato, sin dall'origine del rapporto, già modificato tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle disposizioni che avevano fatto definitivamente cessare il collocamento dei buoni della serie P e che il cliente avrebbe dovuto conoscere.

Con le conclusioni l'intermediario chiede il rigetto del ricorso, stante la piena osservanza da parte propria della normativa di riferimento.

DIRITTO

Il cliente è titolare di 2 buoni postali fruttiferi trentennali n. 199 e n. 124 appartenenti alla serie Q/P del valore di £ 1.000.000 cadauno.

Nel caso di specie è da considerarsi pacifica la qualificazione dei buoni come appartenenti alla serie "Q/P", in quanto emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 e corretti con l'apposizione dei timbri.

Tuttavia, pur dando conto dell'avvenuto rimborso operato dall'intermediario (di cui allega in atti relativa evidenza, cfr. all.ti. nn. 3 e 4 al ricorso), il cliente contesta la liquidazione degli interessi con riferimento agli anni dal 21° al 30°. Rileva, infatti, che il contrasto tra quanto riportato sul retro del titolo e quanto prescritto dal richiamato DM debba risolversi dando

prevalenza al tenore letterale del buono, e ciò sulla scorta del pronunciato n. 13979/2007 della Suprema Corte.

Il Collegio osserva che:

- i buoni in esame risultano pacificamente emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M 13.06.1986;

- sul fronte di ciascun titolo è presente il timbro recante l'appartenenza alla serie Q/P;

- sul retro degli stessi risulta il timbro attestante la modifica in via normativa dei rendimenti per i soli primi 20 anni (ossia, è privo di indicazioni sul rendimento dell'ultima decade);

- per il periodo successivo, dal 21° al 30° anno, si riporta a seguire la previsione la cui applicazione è invocata dal cliente (la medesima per ciascuno dei buoni qui in contestazione): "*lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione*".

Ciò premesso, in materia si è consolidato l'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento dell'ABF (cfr. decisione n. 5676/2013), il quale - condividendo e sviluppando, con ampia e articolata motivazione, i principi enunciati sul punto da Cass., Sez. Un., n. 13979/2007 - ha riconosciuto che "*con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono*".

Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 15.06.2007, debba essere tutelato. In tal caso, al ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr. Coll. Milano, n. 4580/2015 e n. 5653/2015: Coll. Napoli, n. 882/2014 e n. 5577/2013; Coll. Roma, n. 2659/2015 e n. 5328/2014). Qualora, viceversa, i titoli siano stati emessi antecedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate, le condizioni stabilite da tale decreto modificativo (cfr. Coll. Roma, n. 2664/ 2014).

Orbene nel caso di specie, in conformità a quanto previsto dal citato D.M. 13.06.1986, i buoni nella parte anteriore sono stati correttamente individuati dall'ufficio postale, mediante la timbratura in basso a destra e in alto a sinistra, con la serie "Q/P" (tale dicitura si affianca quindi a quella originaria P).

Sempre sul retro risulta essere stato apposto - rispetto all'originaria tabella dei rendimenti stampata a tergo - un timbro con i nuovi rendimenti. Nella timbratura sovrapposta dall'ufficio postale manca tuttavia l'indicazione specifica del tasso di interessi per il periodo dal 21° al 30° anno.

Dal punto di vista formale e letterale l'unico riferimento al rendimento del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno rimane quello esplicitamente indicato nella postilla in calce alla tabellina degli interessi pattuiti, stampata sul retro dei BPF.

Pertanto, il Collegio ritiene che, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, l'intermediario non abbia diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete

determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno) e che tale comportamento abbia creato un falso affidamento nella ricorrente sottoscrittrice dei titoli. Di conseguenza, in relazione al periodo indicato, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia introdotto dal D.M.13.06.1986 e alla ricorrente devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sui titoli stessi, detratto quanto già corrisposto dall'intermediario a titolo di interessi per gli anni in contestazione, dal 21° al 30°, e al netto delle ritenute fiscali (per decisioni in tal senso su casi analoghi a quello di specie, cfr. Coll. Milano, nn. 5998/2016, 5699/2015, 5108/2015 e 475/2013; v. anche Coll. Napoli, n. 6142/18; Coll. Torino, n. 4876/17; Coll. Roma, n. 226/2013).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'Intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA